

**Regolamento**  
**per la concessione di contributi ai soggetti**  
**realizzatori in forma diretta**  
**di opere di urbanizzazione secondaria**

Articolo 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da destinare a “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e per i “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modificazioni.
2. Esso esplica i suoi effetti nelle more dell’individuazione da parte della Regione dell’elenco delle opere “per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120, comma 4 della legge regionale 1/2005.

Articolo 2  
**Interventi finanziabili**

1. **Sono finanziabili con il contributo gli interventi concernenti** le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”.  
Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” sono da intendersi oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse a queste.  
Possono essere erogati contributi anche per edifici, attrezzature ed impianti di detta natura ancora non realizzati purché previsti dagli strumenti urbanistici.  
Per “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” si intendono altresì, oltre agli immobili di tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, ricreative e sanitarie situate nelle loro adiacenze o comunque connesse con esse.  
Possono essere erogati contributi anche per edifici, attrezzature ed impianti di detta natura ancora non realizzati purché previsti dagli strumenti urbanistici.

Articolo 3  
Attribuzione delle quote

1. Per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”, viene attribuita la quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria, che risulteranno effettivamente introitati nell’anno precedente a quello di emanazione del bando, secondo quanto previsto dalla tabella A/5, allegata alla L.R. 1/2005.
2. Per “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” viene attribuita la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, che risulteranno effettivamente introitati nell’anno precedente a quello di emanazione del bando, secondo quanto previsto dalla tabella A/S, allegata alla L.R. 1/2005 secondo quanto previsto dalla tabella A/5, allegata alla L.R. 1/2005.

Articolo 4  
Determinazione degli importi

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, vengono quantificate le somme introitate nell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, derivanti dai permessi a costruire e dalle sanzioni in materia edilizia-urbanistica da destinare a "Chiese ed altri edifici religiosi" ed ai "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", secondo i parametri riportati nella tabella A5 allegata alla legge regionale 1/2005, richiamati nel precedente articolo, con riguardo al periodo preso in considerazione.
2. Entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma, il Responsabile del Settore Urbanistica predispose apposito avviso da rendere pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione nel sito Internet e appositi manifesti recanti i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande secondo quanto disposto dalla legge e dal presente regolamento.

#### Articolo 5 Utilizzazione dei fondi

1. Le somme di cui al precedente articolo 3 potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, nonché per il ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento, adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.
2. Potranno essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesistiche, che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività.
3. Saranno altresì ammessi al finanziamento interventi in corso d'opera o già conclusi, a condizione che siano terminati non oltre l'anno precedente a quello di emanazione del bando.
4. Per le spese tecniche e di progettazione sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare.
5. Ciascun intervento non potrà ottenere un contributo superiore al 50% delle spese a tale titolo sostenute e appositamente documentate. La percentuale è ridotta al 30% per le opere di manutenzione ordinaria.
6. Per ogni richiesta non potrà essere assegnato più del 50% del contributo annualmente previsto.
7. Non concorrono all'attribuzione dei fondi i soggetti che abbiano già usufruito del contributo nel biennio precedente.
8. La Giunta Municipale, **previo** parere ~~conforme~~ del Consiglio Comunale con propria deliberazione motivata, può in casi eccezionali, tali che risultano dall'importanza, dall'entità e dal carattere straordinario dell'intervento, derogare a quanto disposto dai precedenti commi 6 e 7, prevedendo anche la possibilità di erogazioni su più esercizi finanziari.
9. I singoli interventi che, per lo stesso scopo abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e contribuzioni pubbliche e private possono presentare richiesta di finanziamento soltanto per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, con apposita autocertificazione, l'entità di altri tipi di finanziamenti e contribuzioni pubbliche e private percepite, nonché il titolo e le finalità delle stesse.
10. I singoli interventi non ancora posti in essere per i quali viene avanzata richiesta dovranno iniziare entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione s'intende decaduta e la relativa somma destinata ad aumentare la disponibilità di oneri destinati ad opere pubbliche.

**Art. 5 bis**  
**Soggetti richiedenti**

1. **Possono richiedere i contributi di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento per quanto concerne la Chiesa Cattolica dall'Ordinario diocesano competente, mentre per le altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, dalle relative rappresentanze ufficiali.**
2. **Possono richiedere i contributi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le Cooperative sociali compresi i loro Consorzi e quelle a mutualità prevalente, le Fondazioni di diritto civile e di origine bancaria, le Organizzazioni non governative, le Onlus, le Imprese Sociali ai sensi del D. Lgs. 155/2006.**

Articolo 6  
Documentazione

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo i soggetti interessati dovranno presentare al Settore Urbanistica apposita istanza di carattere edilizio-urbanistico a seconda della tipologia dell'intervento (Permesso di Costruire, D.I.A. oppure Comunicazione di attività edilizia libera).
2. Per la Chiesa Cattolica le domande sono avanzate , con proposta di priorità, dall'Ordinario diocesano competente. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.
3. Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature sociali e sanitarie”, la domanda deve essere avanzata dal legale rappresentante **dell'Ente/Cooperativa/Associazione richiedente**.
4. Le istanze di contributo dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune entro i termini indicati nell'avviso di cui al precedente articolo 4 comma 2, e dovranno essere corredate delle informazioni di seguito elencate:
  - I) per le opere già realizzate o in corso di esecuzione:
    - a) il nominativo del legale rappresentante dell'ente che richiede il contributo e il nominativo del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
    - b) il titolo alla richiesta del contributo:
      - per le “Chiese e gli edifici per servizi religiosi” di confessioni non cattoliche, la documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
      - per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”, copia dello Statuto dell'Ente/Cooperativa/Associazione **nonché la ulteriore documentazione necessaria a comprovare il proprio status giuridico (a titolo esemplificativo: gli estremi della iscrizione in Albi o Registri o comunque denominati, certificati camerali, atti costitutivi ecc.)**
      - estratto di PRG con individuazione dei manufatti edilizi/area di sedime, oggetto di finanziamento;
    - c) Relazione esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento, avendo cura di evidenziare l'eventuale carattere di urgenza dell'intervento, nonché l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato;
    - d) indicazione, escluso il caso di lavori di manutenzione ordinaria, del titolo abilitativo rilasciato dal Comune o delle DIA presentata, nonché estremi della eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata;
    - e) indicazione degli estremi di comunicazione di inizio lavori, nonché della comunicazione di fine lavori in caso di opere già concluse;

- f) indicazione dell'importo complessivo di spesa per il quale si richiede il contributo, corredato da un computo metrico estimativo e dalle eventuali fatture delle spese sostenute;
  - g) documentazione fotografica dello stato di fatto, ovvero dello stato dei lavori al momento della presentazione dell'istanza;
  - h) dichiarazione, nel caso di proprietà diversa dal soggetto richiedente, con cui il proprietario si impegna a garantire, con apposito atto d'obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo,
  - i) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche e private percepite o assegnate, con l'indicazione dell'esatta entità che sono stati concessi per le stesse finalità, con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata;
- II) per le opere non ancora realizzate:
- j) il nominativo del legale rappresentante dell'ente che richiede il contributo e il nominativo del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
  - k) il titolo alla richiesta del contributo:
    - per le “Chiese e gli edifici per servizi religiosi” di confessioni non cattoliche, la documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
    - per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”, copia dello Statuto dell'Ente dell'Ente/Cooperativa/Associazione **nonché la ulteriore documentazione necessaria a comprovare il proprio status giuridico (a titolo esemplificativo: gli estremi della iscrizione in Albi o Registri o comunque denominati, certificati camerali, atti costitutivi ecc.)**
  - l) estratto di PRG con individuazione dei manufatti edilizi/area di sedime, oggetto di finanziamento;
  - m) Relazione esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento, avendo cura di evidenziare l'eventuale carattere di urgenza dell'intervento, nonché l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato;
  - n) indicazione, escluso il caso di lavori di manutenzione ordinaria, del titolo abilitativo rilasciato dal Comune o delle DIA presentata, nonché estremi della eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata;
  - o) dichiarazione del richiedente con cui si impegna a iniziare i lavori in conformità al titolo abilitativo rilasciato o alla denuncia di inizio attività presentata, entro i termini di validità dell'atto autorizzativo e comunque entro quattro mesi dall'assegnazione del contributo;
  - p) indicazione dell'importo complessivo di spesa per il quale si richiede il contributo, corredato da un computo metrico estimativo e dalle eventuali fatture delle spese sostenute;
  - q) documentazione fotografica dello stato di fatto, ovvero dello stato dei lavori al momento della presentazione dell'istanza;
  - r) dichiarazione, nel caso di proprietà diversa dal soggetto richiedente, con cui il proprietario si impegna a garantire, con apposito atto d'obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo,
  - s) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche e private percepite o assegnate, con

l'indicazione dell'esatta entità che sono stati concessi per le stesse finalità, con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata.

#### Articolo 7

##### Procedimento per l'erogazione dei contributi.

1. Il competente ufficio verificherà la conformità delle domande con il presente regolamento e con l'avviso e richiederà, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse
2. Richieste di contributo pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso, oppure in assenza di uno dei documenti previsti alle lettere a) e b) ovvero l) e m) del precedente articolo, non potranno essere accolte.
3. Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta integrativa da parte dell'Ufficio, saranno escluse.
4. Le istanze complete e conformi saranno oggetto della graduatoria di cui al successivo articolo.

#### Articolo 8

##### Graduatoria

1. Qualora pervengano più domande l'Ufficio competente procede alla compilazione di una proposta di graduatoria tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
  - Urgenza dell'intervento sia per l'incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare
  - Non aver usufruito dei contributi oggetto del presente regolamento nei tre anni finanziari precedenti
  - Valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento
  - Tipologia dell'intervento
2. La Giunta comunale approva la graduatoria con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 5 del presente regolamento.

#### Articolo 9

##### Modalità di erogazione

1. Il contributo sarà liquidato con atti del competente ufficio ai beneficiari a conclusione dei lavori e comunque successivamente alla sottoscrizione, ove richiesto, dell'atto d'obbligo di cui al precedente articolo 6 .
2. All'atto della liquidazione il richiedente è obbligato a rendicontare, mediante la presentazione di documenti contabili, l'esatto ammontare dei lavori.
3. L'erogazione potrà avvenire anche in corso d'opera, secondo stati di avanzamento dei lavori, a fronte della presentazione dei documenti contabili attestanti il debito ovvero l'avvenuto pagamento, riguardo alle opere eseguite, tali da giustificare, secondo la percentuale assegnata, l'erogazione del contributo.
4. Per gli interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativo, l'assegnazione dei contributi s'intende decaduta e gli stessi sono destinati ad aumentare la disponibilità di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.

#### Articolo 10

##### Somme residue

1. Le somme che qualora, in seguito all'assegnazione ovvero alla liquidazione dei suddetti contributi, dovessero residuare sono, di regola, rimesse, con determinazione del competente funzionario, in disponibilità per la realizzazione di opere pubbliche.
2. In casi eccezionali la Giunta Municipale può, con propria deliberazione, disporre, per le somme di cui al precedente comma, l'emanazione di un nuovo bando ed ad un'ulteriore assegnazione secondo il disposto del presente regolamento.